

Sono coloro che, avendo la disponibilità di un immobile, lo affittano in tutto o in parte a terzi, in modo abituale e prevalente. In particolare, perché sorga l'obbligo assicurativo come affittacamere, e' necessario che il soggetto interessato:

- sia munito della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza
- fornisca alloggio e, eventualmente, servizi complementari, in non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile
- sia iscritto nel Registro Imprese

ISCRIZIONE

Dal gennaio 1995 sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Commercio con le modalità usuali.

CONTRIBUTI

Gli affittacamere sono soggetti alla contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente prodotto, anche nel caso in cui sia inferiore al livello minimo imponibile

I contributi in argomento, comprensivi della somma dovuta per la tutela della maternità (€ 7,44 annui), devono essere corrisposti secondo le modalità di pagamento dei contributi IVS eccedenti il minimale (due acconti ed eventuale saldo).

In riferimento al predetto massimale, il rinvio al sistema di calcolo contributivo di cui all' art. 1 della legge n. 335/1995, operato dalla norma in esame al fine di riservare ai produttori esclusivamente il trattamento pensionistico contributivo, non legittima, nei confronti degli stessi, l'applicazione generalizzata del criterio di imposizione dei contributi entro il massimale di cui al successivo art. 2, comma 18, della medesima legge. Di conseguenza il detto massimale contributivo sarà applicato soltanto nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

ACCREDITO CONTRIBUTIONE

Per quanto riguarda, invece, **l'accredito della contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici** hanno titolo alla copertura dell'intero anno solare solo quando l'importo del contributo IVS versato risulti almeno pari a quello calcolato sul minimale di reddito. Di conseguenza nel caso di versamento inferiore al limite minimo, viene riconosciuta la copertura assicurativa per un numero di mesi proporzionale alla contribuzione versata (si accredita il valore intero ottenuto dividendo il contributo versato per il contributo mensile minimo, senza tener conto delle eventuali frazioni) con attribuzione temporale a partire dall'inizio dell'anno solare interessato (o dalla data di inizio attività) e fino alla concorrenza dei mesi accreditabili.

NORME

AFFITTACAMERE	
Circolare n. 110 del 20 aprile 1995	Oggetto: art. 5 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Rideterminazione importo bollettini. Assicurazione affittacamere
Circolare n. 136 del 26.07.2002	Oggetto: Lavoratrici autonome: artigiane, esercenti attività commerciali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale. Indennità di maternità e di congedo parentale.
Circolare n. 46 del 17 marzo 2006	Congedo parentale e accredito figurativo dei relativi periodi nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Nuovo modello di domanda (valido anche per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali)